



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 1 AFFARI GENERALI
UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1036 DEL 09/07/2025

Oggetto: Concessione benefici di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 s.m.i. per il periodo dal 01/08/2025 al 31/08/2025 alla dipendente Matricola 63.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico) che detta delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto l'art. 42, comma 5, del citato D.Lgs. n. 151/2001 che prevede la possibilità per il dipendente che ne faccia richiesta, di usufruire di un congedo retribuito per assistenza del disabile convivente, per la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del richiedente;

Vista l'istanza della dipendente Matricola n. 63 acquisita al Prot. n. 21565 del 17/06/2025, con la quale chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.lgs. N° 151/2001 e s.m.i., per il periodo dal 01/08/2025 al 31/08/2025 (giorni 31), per assistere un familiare in situazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992;

Rilevato che con la predetta istanza prot. n. 21565/2025 la dipendente matricola n. 63 ha dichiarato sotto la propria responsabilità :

- di essere residente nello stesso stabile con la persona disabile, in interni diversi;
- che nessun altro familiare fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere il medesimo soggetto;
- di non avere già fruito di periodi di congedo straordinario retribuito;

Considerato che per l'assistenza al familiare disabile la dipendente beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92, giusto decreto di omologa del Tribunale Civile di Ragusa, agli atti;

Accertato che la dipendente non è inserita nel medesimo nucleo del familiare disabile, bensì ha la residenza in un interno diverso del medesimo immobile allo stesso indirizzo;

Vista la circolare del 18/02/2010, prot. N° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se interni diversi;

Richiamata la circolare Inps n. 64 del 15 marzo 2001 che evidenzia che in caso di fruizione

frazionata del congedo in questione, ai fini del conteggio del periodo massimo di due anni, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”, e che pertanto la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 48.495,39;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 42 comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 151/2001 il periodo di congedo di cui al comma 5 dell'art. 42 del citato decreto legislativo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto,

Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di poter accogliere la richiesta della dipendente;

Visti :

- la Legge 104/92 s.m.i. ;
- Il D.lgs n. 151/2001 s.m.i.;
- Il D.lgs n.105 del 30 giugno 2022;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024 quale sezione del PIAO 2024-2026;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

Di dare atto che le motivazioni citate in premessa si intendono qui integralmente riportate:

1. **di prendere atto** della domanda di congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n.151/2001 s.m.i., assunta al protocollo generale in data 17/06/2025 al n. 21565, avanzata dalla dipendente comunale matricola n. 63 per assistere un familiare convivente portatore di disabilità;
2. **di concedere** alla suindicata dipendente matricola n. 63 il congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, per assistere il proprio familiare convivente in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, per il periodo dal 01/08/2025 al 31/08/2025 (giorni 31), come indicato nella suddetta istanza;
3. **di erogare** alla dipendente per la durata del congedo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, con esclusione delle quote accessorie collegate alla prestazione effettiva, precisando che:
 - il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio ed i contributi da versare saranno commisurati all'indennità percepita;
 - non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
 - i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);
 - la dipendente dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione dei congedi;
4. **di individuare** responsabile del procedimento l'Istr. Contabile Sig.ra Concetta Manenti, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;
5. **di dare atto:**
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle

norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

- che in ottemperanza della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A, che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;

- che la presente sarà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. **di trasmettere** copia della presente alla dipendente interessata, al Responsabile del Settore in cui risulta assegnata e all'Ufficio Gestione Economica del Personale per gli adempimenti di competenza.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Istr.Cont. Concetta Manenti)

Il Responsabile del Settore

Maria Sgarlata

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.